

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1961

(64^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (1625) (D'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore . Pag. 651, 653, 656, 657
ALBERTI 657
BONADIES 653
MANCINO 653
MAZZA, Sottosegretario di Stato per la sanità 653, 655, 657
SCOTTI 653

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti, Benedetti, Bonadies, Caroli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombardi, Lombardi, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Mazza.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (1625) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle, Azimonti, La Penna, Toros, Pavan, Casati, Donat Cattin, Zanibelli, Calvi, Scalia, Colleoni, Sabatini, Storti, Armato, Marotta Vincenzo, Corona Giacomo, Gorrieri Eramanno e Sinesio: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

In seguito alla delega, concessa al Governo dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, istituitiva del Ministero della sanità, venne provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, alla revisione dei ruoli organici e delle carriere dell'Amministrazione sanitaria.

Tuttavia, a causa della limitata delega concessagli, il Governo non poté affrontare importanti problemi, che interessano vaste categorie di personale, e che occorre risolvere d'urgenza, prima che avvenga la totale copertura dei nuovi organici.

L'esigenza più sentita è quella della definitiva sistemazione del numeroso personale di ruolo aggiunto e non di ruolo (oltre quattrocento unità) attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero, in analogia a quanto hanno già fatto varie Amministrazioni dello Stato (Ministeri di grazia e giustizia, del lavoro, dei trasporti, eccetera).

L'inquadramento nei ruoli di tale personale e la conseguente parziale copertura dei nuovi organici con elementi esperti, da vari anni in servizio, anziché mediante nuove assunzioni, apporterà, come ben si comprende, un sensibile beneficio finanziario all'Erario, per molti esercizi.

Altro problema è quello delle assistenti sanitarie. La funzione di tale categoria di personale, che coadiuva il medico provinciale in tutti i settori concernenti la lotta contro le malattie sociali, meritava di essere in special modo valorizzata. Per raggiungere tale finalità, il decreto presidenziale sopra citato ha mantenuto, opportunamente ampliandolo, il solo ruolo della carriera di concetto, lasciando ad esaurimento il ruolo della carriera esecutiva; la distinzione delle assistenti sanitarie in due diverse carriere non era, infatti, giustificata da una diversità di mansioni che, per di più, non sono di natura esecutiva.

Tuttavia, a causa della limitata delega, non si poté, come sarebbe stato necessario, arrivare alla soppressione del ruolo della carriera esecutiva trasferendo, con disposi-

zione transitoria, le impiegate appartenenti a tale ruolo in quello di concetto.

Con il disegno di legge in esame viene provveduto nel senso desiderato, in analogia a quanto hanno già fatto molte altre Amministrazioni statali. Con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, infatti, venne soppresso il ruolo degli aiutanti di cancelleria, che vennero inquadrati tra i cancellieri; con la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, si provvide alla « soppressione del ruolo di gruppo C ed istituzione del ruolo di gruppo B dei disegnatori del Corpo del genio civile »; con la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, si stabilì la « soppressione del ruolo della carriera esecutiva ed istituzione del ruolo della carriera di concetto degli ufficiali idraulici »; con la legge 7 novembre 1957, n. 1059, fu soppresso il ruolo della carriera esecutiva dei contabili della Marina militare ed il personale venne inquadrato nel ruolo della carriera di concetto; la legge 6 dicembre 1957, n. 1216, stabilì la « soppressione del ruolo della carriera esecutiva ed istituzione del ruolo della carriera di concetto dei disegnatori dell'A.N.A.S. »; ed infine, la legge 20 febbraio 1958, n. 98, stabilì la « soppressione del ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti di polizia e l'istituzione del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia ».

Provvedimento simile a quello per le assistenti sanitarie viene proposto per il personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, il quale è trasferito in quella di concetto dei segretari tecnici, essendo uguale la mansione dei due ruoli che, pertanto, sono unificati.

Il maggior onere viene compensato dalla riduzione complessiva di trenta unità in totale.

Si propone, altresì, una riduzione *una tantum* del periodo di anzianità richiesto per l'avanzamento, analoga a quella già disposta per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato.

Tale beneficio rappresenta una parziale compensazione del danno che hanno riportato i dipendenti del Ministero della sanità per il ritardo ultradecennale nella emana-

zione dei provvedimenti relativi alla loro sistemazione.

Il provvedimento proposto non comporta praticamente alcun onere giacchè quello modesto derivante dagli inquadramenti in organico e dalla riduzione *una tantum* del periodo di anzianità richiesto per le promozioni, è di gran lunga compensato dal risparmio derivante dalla copertura di alcune centinaia di posti dei nuovi organici con personale già in servizio, anzichè a mezzo di pubblici concorsi.

Informo che la Commissione di finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

B O N A D I E S. Per quanto si riferisce al problema delle assistenti sanitarie, esse provengono generalmente da scuole per infermiere, per le quali non è richiesto titolo di studio. Quelle di cui si tratta nel provvedimento, invece, erano state assunte dal Ministero essendo già in possesso del titolo di studio, e sono quindi perfettamente in grado di passare alla carriera di concetto.

Sono lieto di constatare come si sia finalmente giunti a soddisfare le giuste aspirazioni di queste assistenti sanitarie.

M A N C I N O. Sono d'accordo per le assistenti sanitarie. Ricordo però che era sorta una controversia a proposito di un certo numero di dipendenti che, dopo aver prestato servizio all'Alto Commissariato per alcuni anni, sarebbero stati ora esclusi dalla carriera di concetto perchè privi del titolo di studio. Essi si sono appellati ai precedenti delle altre Amministrazioni dello Stato. Mi si dice, tuttavia, che questo problema sarebbe risolto da un emendamento che il Governo proporrebbe all'articolo 4.

Vorrei però che il relatore mi spiegasse in che cosa consiste la riduzione di trenta unità di cui ha parlato nella relazione.

P R E S I D E N T E, relatore. Si verificherà un travaso di personale da una categoria all'altra, e la compensazione fa ridurre di trenta unità l'organico. Ma le trenta unità non vengono licenziate: vengono soltanto immesse in altri ruoli.

S C O T T I. Lungi da noi l'intenzione di ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame, ma la relazione del nostro Presidente ci ha reso evidente che si tratta di materia molto complessa e che quindi non possiamo approvarla, per così dire, « a scatola chiusa ». Dobbiamo approfondirci bene il problema.

In seguito ad una legge recentemente entrata in vigore, un notevole numero di dipendenti del Ministero della sanità si sono trovati privi di certi vantaggi che si aspettavano: pertanto, essi che dipendono ora dall'Istituto superiore di sanità, chiedono un intervento a loro favore. Tutta questa materia ha bisogno di uno studio più approfondito.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato per la sanità. Onorevoli senatori, il disegno di legge all'esame — che ha ricevuto l'assenso pieno della Presidenza del Consiglio, degli uffici della Riforma ed anche del Tesoro — nella sua formulazione attuale rappresenta l'elaborato di un lungo ed approfondito studio condotto dai nostri tecnici amministrativi, nonchè di faticose trattative svolte con le organizzazioni sindacali proprio allo scopo di andare incontro a tutti i loro *desiderata* senza danneggiare nessuno.

Chiedo pertanto agli onorevoli senatori di voler approvare il disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, con un emendamento — concordato anch'esso con i rappresentanti sindacali — che presenterò all'articolo 4 e che tende ad evitare sperequazioni tra il personale dipendente dal Ministero della sanità.

P R E S I D E N T E, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadri nei corrispondenti ruoli organici, nella qua-

lifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

(È approvato).

Art. 2.

I ruoli organici di cui alle tabelle I, II, III e IV, allegato C, istituiti con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

30 novembre 1954, n. 1496, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1955, n. 1304, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale appartenente a detti ruoli è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli amministrativi, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nei ruoli di provenienza e prende posto secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

I ruoli organici amministrativi di cui al quadro 1 tabella 7, quadro 2 tabella 1, quadro 3 tabella 2, quadro 4 tabella 2, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono aumentati di tanti posti, quante sono le unità inquadrate in applicazione del presente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 43, annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto delle assistenti sanitarie, prendendo posto nel ruolo, dopo l'ultima iscritta, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di assistente sanitaria di 2ª classe:

a) capi assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

2) nella qualifica di assistente sanitaria di 3ª classe:

a) assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

b) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte;

c) assistenti sanitarie visitatrici provinciali aggiunte di ruolo aggiunto.

Le assistenti sanitarie, che siano transitate a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva delle assistenti sanitarie visitatrici a quello della carriera di concetto, conservano, ai solo effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

Le assistenti sanitarie di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinate per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promosse, saranno iscritte nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 4.

Il ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, di cui al quadro 3, tabella 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, resta ad esaurimento; nella carriera di concetto dei segretari tecnici debbono essere lasciati vacanti tanti posti, di qualifica pari o superiore, quanti sono quelli coperti nel ruolo predetto.

Il personale appartenente, da almeno un anno, al ruolo di cui al precedente comma ed al corrispondente ruolo aggiunto, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici, prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:

- a) aiutante tecnico superiore;
- b) aiutanti tecnici capi;
- c) primi aiutanti tecnici;

2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:

- a) aiutanti tecnici di 1ª classe;
- b) aiutanti tecnici di 2ª classe;
- c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.

I segretari tecnici, che siano transitati a seguito di concorso, ovvero in applicazione del presente articolo, dal ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici a quello della carriera di concetto, conservano, ai soli effetti giuridici, l'anzianità di carriera acquisita nel ruolo di provenienza.

I segretari tecnici di 3ª classe, in possesso di un'anzianità di qualifica di almeno due anni, saranno scrutinati per l'avanzamento alla qualifica superiore e, se promossi, saranno iscritti nel ruolo prima dell'inquadramento previsto dal secondo comma del presente articolo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. L'articolo in esame consente al personale, sia di ruolo ordinario che di ruolo aggiunto della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, l'inquadramento, a domanda, nella carriera di concetto degli aiutanti tecnici.

Ora, l'Amministrazione ritiene inopportuno che del beneficio del passaggio, senza concorso, ad una categoria superiore goda anche il personale entrato a far parte del ruolo degli aiutanti tecnici dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959. Dopo tale data, invero, non si sono verificate naturali immissioni in ruolo, ma solo trasferimenti di impiegati (una ventina circa) in base all'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione che, fino al febbraio 1960, aveva, in buona fede, accolto le istanze di trasferimento, si rese conto, di fronte al notevole numero delle domande che continuavano a pervenire, come gli invocati trasferimenti di ruolo mirassero esclusivamente al soddisfacimento di un privato interesse in vista di un possibile più favore-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

64ª SEDUTA (22 novembre 1961)

vole assetto dei ruoli della assistenza tecnica e, nella riconosciuta assenza di un pubblico interesse, si astenne dall'adottare ulteriori provvedimenti del genere.

È venuto così a crearsi un divario di possibilità di sviluppo di carriera fra gli impiegati transitati nel ruolo degli aiutanti tecnici e quelli rimasti nel ruolo degli archivisti.

Gli impiegati che non hanno ottenuto il passaggio di ruolo hanno presentato un ricorso all'Amministrazione lamentando l'accennata disparità di trattamento; ad ovviare ai suddetti inconvenienti si ritiene quindi opportuno proporre un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo con i seguenti:

« Il personale collocato nel ruolo degli aiutanti tecnici o nel corrispondente ruolo aggiunto in applicazione del disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto 11 agosto 1959, n. 750, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle prime due qualifiche della carriera di concetto dei segretari tecnici prendendo posto in ruolo, dopo l'ultimo iscritto, nel seguente ordine:

- 1) nella qualifica di segretario tecnico di 2ª classe:
 - a) aiutante tecnico superiore;
 - b) aiutanti tecnici capi;
 - c) primi aiutanti tecnici;
- 2) nella qualifica di segretario tecnico di 3ª classe:
 - a) aiutanti tecnici di 1ª classe;
 - b) aiutanti tecnici di 2ª classe;
 - c) aiutanti tecnici di 2ª classe del ruolo aggiunto.

Nella prima attuazione della presente legge, il personale, appartenente da almeno tre anni ai ruoli anche ad esaurimento delle carriere esecutive del Ministero della sanità o ai corrispondenti ruoli aggiunti, è

ammesso a partecipare ad un concorso per esame speciale, costituito da una prova pratica ed un colloquio, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera di concetto dei segretari tecnici nei limiti di un decimo dei posti del ruolo di detta carriera. I vincitori del concorso prenderanno posto dopo il personale inquadrato ai sensi del comma precedente ».

Ovviamente, con la modifica proposta, le parole, contenute nel penultimo comma dell'articolo: « dal ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici », dovranno essere sostituite con le altre: « dai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della sanità ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal Governo.

(È approvato).

Con l'emendamento testè approvato, gli ultimi due commi diverranno quarto e quinto comma. Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al quarto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

I dipendenti del Ministero della sanità in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficieranno, una sola volta e fino al 31 dicembre 1964, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presi-

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

64ª SEDUTA (22 novembre 1961)

dente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è tenuto uno scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.

(È approvato).

Art. 6.

I consiglieri di 1ª e 2ª classe, nominati a seguito dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono ammessi a partecipare al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione quando abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, rispettivamente quattro anni e sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

ALBERTI. Propongo di sostituire le parole « quattro anni e sei anni » con le altre « tre anni e cinque anni », nella considerazione che il Ministero della sanità è di recentissima istituzione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contrario a tale emendamento, perchè in base ad esso verrebbero ad essere avvantaggiati i vincitori di recenti concorsi, superando coloro che hanno recentemente ottenuto una posizione in ruolo. I quattro anni dalla istituzione del Ministero della sanità saranno certamente già trascorsi al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge in discussione. Mi pare pertanto che nessuno possa subire un danno se la formulazione del provvedimento resta invariata.

ALBERTI. Dopo questi chiarimenti, ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Al personale di ruolo che ne faccia domanda è riconosciuto valido, ai soli effetti giuridici per la metà e per non più di due anni complessivi, il servizio prestatosi presso l'Amministrazione della sanità anteriormente alla data della nomina in ruolo.

(È approvato).

Art. 8.

I ruoli organici di cui al quadro 1, tabella 6, ed al quadro 2, tabelle 2 e 3, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle tabelle:

TABELLA A

INGEGNERI DI SANITA'

Coeff. 670 - Ispettore generale ingegnere . . .	Posti N.	1
» 500 - Ingegnere capo . . .	» »	1
» 402 - Ingegnere superiore	» »	3
» 325 - Ingegnere di 1ª classe	» »	10
» 271 - Ingegnere di 2ª classe		
Totale		Posti N. 15

(È approvata).

